



CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE
Sede legale e operativa: P.za Risorgimento n. 2 - 12037 SALUZZO (CN)
C.C.I.A.A. Cuneo – C.F. 94010350042 – P. IVA 02787760046
☎ 0175 217520 ✉ info@consorziosea.it 📧 consorzio.sea.cn@cert.legalmail.it

DETERMINAZIONE N. 51 DEL 05/04/2024

OGGETTO: Servizi di igiene urbana e servizi affini - CIG: 71674151F8.
Servizio alla Proteo Ambiente Impresa Sociale Srl con sede in Via Aosta, 42 – 12084 Mondovì (CN) - P. I.V.A. 04033830045 per avvio servizio di spazzamento meccanizzato in Comune di Rossana.
Impegno di spesa di spesa per 1.908,04 € + I.V.A ed adeguamento Istat.
Responsabile del Procedimento: TALLONE arch. Flavio.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Premesso che:

- con decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 è stato approvato il nuovo codice dei contratti pubblici, in recepimento delle direttive europee del 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
- l'art. 277 del decreto legislativo 50/2016, abroga, dal giorno dell'entrata in vigore del nuovo codice (19 aprile 2016) il decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., nonché il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 207/2010;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 in data 06.06.2016 si è provveduto ad emanare direttiva per la predisposizione di nuova gara di appalto per l'affidamento del servizio di igiene urbana e servizi affini per una durata temporale di sette anni e con caratteristiche prestazionali complesse;

Viste le consultazioni effettuate dal servizio Tecnico del Consorzio con tutti i Comuni del Bacino per concertare le modalità di espletamento del nuovo servizio;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 28.07.2017 con la quale è stato approvato il Progetto dei servizi di igiene urbana e servizi affini ed i relativi allegati per il periodo 01.03.2018-28.02.2025;

Vista la determinazione n. 38 del 09.08.2017 con la quale è stata approvata la documentazione di gara e si è indetta la procedura aperta per l'affidamento dell'appalto di igiene urbana ed affini per il periodo dal 01.03.2018 al 28.02.2025;

Dato atto che con determina n. 34 del 16.03.2018 sono stati approvati i verbali delle operazioni di gara e aggiudicato in modo definitivo la fornitura del servizio di igiene urbana e servizi affini al Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (R.T.I.): **SAN GERMANO s.r.l.** (mandataria) - **PROTEO** società cooperativa sociale (mandante) - **Cooperativa lavoratori ausiliari del traffico L.A.T.** (mandante);

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 15.05.2018 con la quale si è formulato indirizzo nel senso della stipula contrattuale e dell'avvio dei servizi, secondo le risultanze dei documenti di gara.

Visto il contratto stipulato in data 16.05.2018, rep. n. 96 e la relativa appendice, rep. n. 55;

Dato atto che le modifiche del servizio sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise ed inequivocabili, che fissano la portata e la natura di eventuali modifiche, in particolare il Capitolato Speciale di Appalto del progetto del servizio di igiene urbana e servizi affini all'art. 5 indica le procedure e le condizioni per la modifica dei servizi in aumento o in diminuzione:

“Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) numero 1) del D.lgs. n. 50/2016 sono consentite, nei limiti di legge, le modifiche richieste dai Comuni per il cambiamento del servizio (incremento e/o scomputo) necessario al fine di ottemperare a disposti normativi, ovvero per incrementare il servizio in atto al fine di soddisfare richieste provenienti dalla popolazione o per integrare i servizi in essere al fine del miglioramento dei livelli di raccolta differenziata che, per la loro portata, non alterino la natura generale del contratto.”

Tali incrementi saranno puntualmente e chiaramente quantificati sulla base dell'elenco prezzi allegato al Capitolato integrato delle spese generali e dall'utile d'impresa ricavati dall'offerta presentata in sede di gara ed in dipendenza dei tempi impiegati determinati con l'analisi dei percorsi a mezzo dei localizzatori satellitari montati sui mezzi.

La procedura di cui sopra verrà avviata, con raccomandata A.R. o a mezzo P.E.C., da parte dell'Amministrazione consortile almeno tre mesi prima dell'incremento e/o dello scomputo del servizio.”

Dato atto che l'articolo 106, comma 1, lett. c) si riferisce alle varianti in corso d'opera che assumono tale connotazione nei seguenti casi:

- a) derivanti da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore, la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari, i provvedimenti di Autorità o enti preposti alla tutela d'interessi rilevanti e quando la modifica non altera la natura generale del contratto originario (Cfr. art.106, comma1, lettera c) del D.lgs. 50/2016)
- b) derivanti da errori o omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura se il valore della modifica è: (i) al di sopra dei valori fissati all'art. 35 D.lgs. 50/2016. e (ii) superiore al 10% ovvero il 15% del valore iniziale del contratto di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 50 del 21.12.2018 con la quale, nel richiamare le premesse quali parte integrante del provvedimento, ha regolamentato le modifiche contrattuali e le varianti in corso d'opera in linea con quanto riportato nelle FAQ della ANAC, dando le direttive in merito alle modifiche contrattuali come segue:

- l'art. 5 del capitolato speciale di appalto dei servizi di igiene urbana, si interpreta nel senso che il riferimento al comma 1, lettera C, numero 1, del codice dei contratti pubblici, ha valenza nei casi in cui effettivamente ricorrono le necessità e circostanze ivi previste (circostanze imprevedute, imprevedibili, ecc.); diversamente, il riferimento deve intendersi al comma 1, lettera a (“se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. ...Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”; la previsione di capitolato, infatti, rientra appieno nella previsione del comma 1, lettera A, dell'articolo 106 del codice; il ricorso alla lettera C è da intendersi meramente residuale; in ogni caso, in coerenza con il principio di separazione tra indirizzo e gestione, occorre anche precisare che le modifiche ai servizi richiederanno direttive dell'organo di amministrazione, ove riguardino introduzione e modifiche sostanziali dei servizi (es.: il passaggio dalla raccolta stradale al “porta a porta”); saranno gestite dai servizi senza particolari formalità, ove riguardino la semplice implementazione e conduzione dei servizi (es.: incremento dei punti di raccolta; rimodulazione non sostanziale dei servizi); resta fermo il fatto che non sia alterata la natura generale del contratto, e che le modifiche siano attinenti alla previsione della clausola di capitolato, per poter restare nell'ambito della lettera a del comma 1;

Evidenziato il Comune di Rossana intende avviare un servizio di spazzamento meccanizzato che non era previsto nella scheda servizi e che tale incremento rientra tra le modifiche del servizio previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, e non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto, quindi nelle casistiche previste al comma 1 lett. a) dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016;

Dato atto:

- della nota del Comune di Rossana prot.1423-AO3 del 30/01/2024 assunta a nostro prot. 341 nella medesima data con la quale richiedeva il servizio in oggetto;

- della nota prot. 342 del 31/01/2024 con la quale codesto Consorzio al Comune di Rossana la valutazione del servizio richiesto;
- della nota prot. assunta a nostro prot. 1180 in data 08/04/2024 con la quale il Comune di Rossana accettava il preventivo proposto;
- della nota prot. 1190 in data 08/04/2024 con la quale codesto Consorzio comunicava l'importo alle ditte esecutrici

Richiamato l'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000, in ordine ai controlli preventivi a cura dei responsabili dei servizi /dirigenti, e dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta da parte degli stessi anche regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e parere preventivo, intesi come conformità alla check list elaborata dal segretario nell'ambito del piano annuale dei controlli, nonché da parte del responsabile finanziario, il parere di regolarità contabile;

Dato atto che:

- sono stati rispettati i termini del procedimento amministrativo e le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. n. 196/2003;
- è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla legge n. 190/2012 per la repressione della corruzione e dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (codice di comportamento), anche con riferimento al potenziale conflitto d'interessi, e anche con riferimento all'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto l'articolo 183 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1 di avviare, per le motivazioni di cui alle premesse, il servizio aggiuntivo di spazzamento meccanizzato nel Comune di Rossana, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.lgs. 50/2016, in conformità alle direttive in merito alle modifiche contrattuali di cui alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 50 del 21.12.2018;
- 2 di riconoscere alla Proteo Ambiente Impresa Sociale Srl con sede in Via Aosta, 42 – 12084 Mondovì (CN) – secondo quanto previsto nelle clausole chiare, precise e inequivocabili del Capitolato Speciale di Appalto per la modifica non sostanziale del servizio in oggetto, un importo ad intervento pari a 477,01 € + I.V.A per un totale di €. 1.908,04 + I.V.A;
- 3 di fissare la revisione Istat il 01/09/2024 come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- 4 di fissare la durata del servizio dal 10/04/2024 sino alla fine dell'appalto;
- 5 di trasmettere copia della presente alla Prefettura di Cuneo;
- 6 di dare atto che la spesa trova copertura nel bilancio corrente.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
F.to: (TALLONE arch. Flavio)

Visto per regolarità contabile
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMM.VO CONTABILE
F.to: FLESIA CAPORGNO dott. Paolo

VISTO: IL PRESIDENTE
F.to: RUBIOLO geom. Fulvio